

**Assegno di mantenimento del figlio:
carattere ordinario o straordinario delle spese scolastiche e universitarie**

di EMANUELA MOROTTI

SOMMARIO: 1. L'assegno di mantenimento del figlio; 2. La determinazione delle spese straordinarie e la loro ripartizione tra i genitori secondo la giurisprudenza; 3. In particolare: gli orientamenti in materia di spese scolastiche dei figli minorenni; 4. Le spese universitarie dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti.

1. L'assegno di mantenimento del figlio.

L'art. 315 *bis* c.c. riconosce il diritto del figlio di essere mantenuto dai genitori, secondo i criteri indicati dal successivo art. 316 *bis* c.c., in base al quale i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il mantenimento dei figli trova tutela anche a livello Costituzionale, precisamente ai sensi dell'art. 30 Cost., dove è indicato come un dovere e diritto dei genitori, che prescinde sia dal matrimonio sia dall'eventuale crisi della vita familiare¹.

Anche in tale ultima circostanza, infatti, il dovere di mantenimento permane in forma "diretta", ossia tramite il soddisfacimento immediato dei bisogni del figlio, mentre la forma "indiretta", consistente nel cd. assegno di mantenimento, costituisce una modalità eccezionale, che ricorre laddove l'onere di provvedere alle esigenze del figlio gravi su un solo genitore. A tal fine, l'art. 337 *ter*, comma 4, c.c., fornisce i criteri con cui il giudice determina la misura dell'assegno, avendo cura di realizzare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di

¹ Si vedano ampiamente sul punto G. GIACOBBE, *Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, in *Dir. fam. e pers.*, 2006, 713 ss.; G. BONILINI, *Nozioni di diritto di famiglia*, Torino, 2002, 173; A. FIGONE, *Alcune questioni applicative in tema di affidamento condiviso*, in *Dir. fam. e pers.*, 2006, 641 ss.; L. BALESTRA, *Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso*, in *Famiglia*, 2006, 663 ss.; E. QUADRI, *Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma*, in *Famiglia*, 2006, 410 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia*, Milano, 2017, 365; A. ARCERI, *L'affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi*, Milano 2007, 155; G.A. PARINI, *L'assegno periodico di mantenimento nei rapporti con l'interesse morale del figlio*, in *Fam. dir.*, 2021, 1027; P. VERCELLONE, *I rapporti genitori-figlio. I doveri di entrambi*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, II, *Filiazione*, 2012, 951; G.F. BASINI, *I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi familiare*, in *Il diritto di famiglia*, in *Tratt. Bonilini-Cattaneo*, Torino 2007, I, 2, 1055 ss.; F. RUSCELLO, *Il rapporto genitori-figli nella crisi coniugale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, 402.

permanenza presso ciascun genitore, delle loro risorse economiche e del valore economico dei compiti domestici e di cura da loro assunti².

Ad ogni modo, il criterio principale è individuato dall'art. 337 *ter*, comma 2, c.c., nell'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del figlio, che, ai sensi dell'art. 337 *ter*, comma 1, c.c., conserva il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione³, istruzione e assistenza morale da entrambi⁴.

Anche la giurisprudenza si è allineata a tali criteri, precisando in particolare che l'importanza di riferirsi al tenore di vita avuto dal figlio durante la convivenza con i genitori⁵ debba realisticamente prendere in considerazione il tenore più vicino possibile a quello precedentemente goduto, includendo inevitabilmente anche eventuali miglioramenti e peggioramenti della situazione economica di uno o entrambi i genitori⁶. Il criterio delle risorse economiche, invece, è comunemente inteso come comprendente sia le risorse attuali, come ad

² In questi termini si rimanda a R. GALASSO, *Assegno di mantenimento, discrezionalità del giudice e rilevanza degli incrementi patrimoniali del genitore obbligato*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 917; T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, Torino, 2011, 7 ss.; L. MORAMARCO, *Ineludibilità del contributo del genitore separato o divorziato per le spese straordinarie*, in *Fam. e dir.*, 2015, 340.

³ In particolare, si richiamano sul punto F. RUSCELLO, *La funzione educativa: dottrina e giurisprudenza a confronto*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 434; M. SESTA, *La filiazione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Mario Bessone, IV, *Il diritto di famiglia*, a cura di Auletta, Torino, 2011, 46; B. AGOSTINELLI, *L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 155 ss.

⁴ Si vedano in materia G. FERRANDO, *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Fam. e dir.*, 2009, 1049; A. FIGONE, *Sul mantenimento del figlio in regime di divorzio*, in *Fam. e dir.*, 1995, 358; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il mantenimento del figlio: recenti itinerari di dottrina e giurisprudenza*, in *Fam. e dir.*, 2013, 385; V. CARBONE, *LE RIFORME GENERAZIONI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA: LUCI ED OMBRE*, in *Fam. e dir.*, 2015, 972; O. CLARIZIA, *Innovazioni e problemi aperti all'indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 10597.

⁵ Il riferimento al tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza ricorre spesso nella giurisprudenza di legittimità, tra le tante, si vedano Cass., 6 agosto 2020, n. 16739, in *Studium juris*, 2021, 371; Cass., 16 settembre 2020, n. 19299 e in *CED Cassazione*, 2020; Cass., 10 ottobre 2018, n. 25134, in *Foro it.*, 2018, 11, 1, 3465; Cass., 18 gennaio 2017, n. 1162 in *CED Cassazione*, 2017; Cass., 9 febbraio 2015, n. 2445 e Cass., 3 aprile 2015, n. 6855, in *Il caso.it*, 2015; Cass., 10 luglio 2013, n. 17089 e Cass., 18 settembre 2013, n. 21273 entrambe in *CED Cassazione*, 2013; Cass., 11 agosto 2011, n. 17195, in *Vita Notar.*, 2012, 247; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459 e Cass., 17 febbraio 2011, n. 3905 in *CED Cassazione*, 2011; Cass., 6 novembre 2009, n. 23630, in *CED Cassazione*, 2009; Cass., 24 aprile 2007, n. 9915, in *CED Cassazione*, 2007.

Per la giurisprudenza di merito si vedano, invece, Trib. Modena, 12 giugno 2019; Trib. [Milano, 4 maggio 2012](#); Trib. [Novara, 27 settembre 2010](#); Trib. [Firenze, 3 ottobre 2007](#).

⁶ Si veda ad esempio Cass., 17 gennaio 2022, n. 1201, in *CED Cassazione*, 2021; Cass., 6 novembre 2009, n. 23630, in *Fam. e dir.*, 2010, 196; Trib. Taranto, 15 settembre 2015; App. Napoli, 26 gennaio 2022; Trib. Parma, 28 novembre 2018; App. Roma, 16 gennaio 2008.

esempio la proprietà della casa familiare⁷, sia quelle cosiddette potenziali, ossia direttamente legate alla capacità di lavoro e di produrre reddito di ciascun genitore⁸.

In ogni caso, a conclusione del giudizio di famiglia, il giudice di merito liquida la determinazione del *quantum* dell'assegno, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, risulta insindacabile in Cassazione⁹.

2. La determinazione delle spese straordinarie e la loro ripartizione tra i genitori secondo la giurisprudenza.

Molto spesso la corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento dei figli non risulta sufficiente a soddisfare tutte le spese concretamente intervenute, in particolare per quanto riguarda gli esborsi necessari a coprire esigenze imprevedibili ed eccezionali. Ci si riferisce in proposito alle cc.dd. "spese straordinarie", che non trovano una definizione normativa e la cui specificazione è affidata alla giurisprudenza¹⁰, che ha sviluppato una fitta casistica in materia. La cifra distintiva delle spese straordinarie è stata individuata in particolare nella loro imprevedibilità rispetto all'ordinario stile di vita dei figli¹¹, con la tendenza a restringere tale categoria di spese solamente a quelle che presentino i tratti della rilevanza, imprevedibilità e

⁷ Si veda ad esempio Cass., 17 dicembre 2015, n. 25420, in *CED Cassazione*, 2015 dove si afferma che «In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli». Nello stesso senso si veda anche Cass., 6 dicembre 2018, n. 31603, in *Fisco*, 2019, 284 con nota di BORGOGGIO, nonché Trib. Aosta, 7 aprile 2016; Trib. Crotone, 29 giugno 2020; Trib. Varese, 1° aprile 2020; Trib. [Novara, 2 maggio 2013](#); Trib. [Varese, 15 giugno 2012](#); Trib. Parma, 4 aprile 2018.

⁸ Si veda in particolare Cass., 9 giugno 2015, n. 11882, in *Foro it.*, 2016, 3, 1, 902, dove si precisa che «l'assegno di mantenimento per i figli minori, a carico del genitore non collocatario, va determinato dal giudice, anche ricorrendo ai suoi poteri istruttori di ufficio, in modo da assicurare tutte le attuali necessità di assistenza morale e materiale, di cura e di educazione, dei figli medesimi, [...], sia in relazione al livello economico-sociale del nucleo familiare, sia alle sostanze e ai redditi dei genitori, nonché alla loro capacità di lavoro, professionale e casalingo». Nello stesso senso anche Trib. Rovigo, 23 aprile 2020; Trib. Novara, 6 febbraio 2012; App. Bologna, 8 gennaio 2009; Trib. Novara, 21 luglio 2011; Trib. Genova, 27 maggio 2014; Trib. Novara, 2 maggio 2013; App. Bologna, 8 gennaio 2009.

⁹ Così si legge, ad esempio, in [Cass.](#), 14 febbraio 2003, n. 2196, in *Arch. civ.*, 2003, 931.

¹⁰ Se ne è occupato in particolare F. SALERNO, *Il diritto giurisprudenziale in materia di assegno di mantenimento nello scioglimento del matrimonio e dell'unione civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 1, 187.

¹¹ Tra le più recenti si vedano Cass., 15 febbraio 2021, n. 3835; Cass., 23 gennaio 2020, n. 1562; Cass., 12 novembre 2021, n. 34100 e Cass., 15 dicembre 2021, n. 40281, tutte disponibili in *CED Cassazione*, 2021.

imponderabilità¹² e che siano «in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento»¹³.

A queste spese si contrappongono quelle ordinarie, corrispondenti invece agli «esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che [sono] certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi»¹⁴.

Le differenze sopra viste si ripercuotono anche sul piano processuale, posto che le spese ordinarie, costituendo la base di calcolo per la quantificazione dell'assegno di mantenimento¹⁵, possono essere azionate semplicemente «in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità»¹⁶.

Al contrario, le spese straordinarie, non essendo prevedibili *ex ante*, risultano per definizione escluse dal *quantum* dell'assegno e di conseguenza «richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio»¹⁷.

¹² La formula per cui sono «spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli» compare in Cass., 23 gennaio 2020, n. 1562, in *Studium juris*, 2020, 1080; Cass., 15 dicembre 2021, n. 40281, in *CED Cassazione*, 2021; Cass., 9 giugno 2015, n. 11894, in *ilcaso.it*; Cass., 8 settembre 2014, n. 18869, in *Fam. e dir.*, 2015, 340, con nota di MORAMARCO; Cass., 8 giugno 2012, n. 9372, in *Vita Notar.*, 2012, 3, 1386.

¹³ Così, di recente, in Cass., 13 gennaio 2021, n. 379, in *CED Cassazione*, 2021; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3835 in *Fam. e dir.*, 2021, 5, 531; Cass., 12 novembre 2021, n. 34100 in *CED Cassazione*, 2021.

¹⁴ Così espressamente in Cass., 12 novembre 2021, n. 34100, in *CED Cassazione*, 2021.

¹⁵ Vedi Cass., ult. cit.

¹⁶ Sempre in Cass., ult. cit.

¹⁷ La citazione è tratta da Cass., 13 gennaio 2021, n. 379, in *CED Cassazione*, 2021, ma ricorre anche in Cass. 23 gennaio 2020, n. 1562, in *Studium juris*, 2020, 1080; Cass., 1° marzo 2018, n. 4811, in *CED Cassazione*, 2018; Cass., 8 settembre 2014, n. 18869, in *Fam. e dir.*, 2014, 1035; Trib. Novara, 6 febbraio 2012, in *NovaraIUS.it*, 2012; Trib. Benevento, 20 febbraio 2009; Trib. Novara, 28 gennaio 2010, in *NovaraIUS.it*.

Da qui sorgono le principali difficoltà in ordine alle modalità di ripartizione delle spese straordinarie tra genitori, trattandosi infatti di capire in che modo esse vadano ad aggiungersi alle somme già corrisposte a titolo di assegno.

Spesso si è proposto di procedere ad una determinazione forfettaria delle spese straordinarie, in modo tale da ricondurre nel calcolo dell'assegno il maggior numero possibile di esborsi preventivabili, riducendo conseguentemente il margine di quelli a carattere eccezionale. Tale prassi è stata incoraggiata in giurisprudenza in virtù di innegabili vantaggi pratici, considerato che il genitore che ha sostenuto in concreto la spesa straordinaria non dovrà successivamente richiederne all'altro genitore il rimborso, evitando altresì il rischio di alimentare nuovi litigi in caso di (probabile) disaccordo.

Ciononostante, la Cassazione si è già più volte espressa sul punto, sostenendo che l'inclusione «in via forfettaria delle spese straordinarie nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito [dall'art. 155 c.c.](#) e con quello dell'adeguatezza del mantenimento»¹⁸. A tal fine si può infatti agevolmente osservare che laddove non ci siano state in concreto spese straordinarie, il genitore tenuto a corrispondere l'assegno dovrebbe sborsare una somma ingiustificatamente maggiore di quella necessaria alle esigenze del figlio; viceversa tali spese, qualora siano eccedenti la somma forfettariamente stabilita, non verrebbero coperte dall'assegno e resterebbero di fatto a carico del genitore collocatario che le ha anticipate¹⁹, con conseguente violazione del principio di proporzionalità dell'onere di mantenimento su entrambi i genitori²⁰.

¹⁸ Così precisamente si legge in Cass., 8 giugno 2012, n. 9372, in *CED Cassazione*, 2012. La formula ricorre spesso in giurisprudenza; si vedano ad esempio Cass., 23 ottobre 2020, n. 2333, in *Quotidiano Giuridico*, 2020; Cass., 23 gennaio 2020, n. 1562, in *Studium juris*, 2020, 1080; Cass., 1° marzo 2018, n. 4811, in *CED Cassazione*, 2018; Cass., 8 settembre 2014, n. 18869, in *Fam. e dir.*, 2014, 1035; Cass., 18 settembre 2013, n. 21273, in *CED Cassazione*, 2013. Per la giurisprudenza di merito si vedano, ad esempio, Trib. Roma, 18 giugno 2013; Trib. Novara, 6 febbraio 2012, in *NovaraIUS.it*, 2011; Trib. Benevento, 20 febbraio 2009.

¹⁹ Inoltre, come è stato notato da T. BONAMINI, *sub* Art. 315 *bis*, in *Digesto online, Aggiornamento*, in <www.leggiditalia.it>, la prassi della fortettizzazione «potrebbe risolversi a vantaggio, oltretutto, del genitore che sistematicamente tende a sottrarsi dall'onere delle spese stesse, accampando immotivati o pretestuosi rifiuti, che per tale via, potrebbe trarre vantaggio dall'imposizione a suo carico (e correlativa assunzione di ogni restante onere da parte dell'altro genitore) di un importo predeterminato in modo insufficiente a coprire le effettive e concrete necessità che di volta in volta, specie se inopinatamente, si presentino».

²⁰ Sul punto, in particolare, si veda C. LIVERZIANI, *Principio di proporzionalità nella determinazione dell'assegno di mantenimento*, in S. Patti, L. Rossi Carleo (a cura di), *L'affidamento condiviso*, Milano, 2006, 100 ss.

Per questi motivi, risulta più equilibrata la prassi con cui il tribunale ordinario, in sede di provvedimento giudiziario che definisce la separazione, il divorzio o la cessazione della convivenza tra genitori non coniugati, stabilisce anticipatamente la misura percentuale in cui ripartire le spese straordinarie tra i genitori, potendo decidere di distribuirle in maniera paritaria, o in un'altra diversa percentuale o per intero, a seconda dell'effettiva capacità di ciascun genitore di far fronte ai bisogni dei figli²¹.

3. In particolare: gli orientamenti in materia di spese scolastiche dei figli minorenni.

Un aspetto pratico in ordine al quale sorgono spesso litigi tra i genitori riguarda la qualificazione delle spese scolastiche dei figli minorenni, trattandosi di capire se esse rientrino tra le spese ordinarie oppure straordinarie del mantenimento.

Per quanto riguarda la giurisprudenza in materia, possiamo oggi ritenere minoritario, nonché adottato prevalentemente dai giudici di merito, l'orientamento che considera le spese scolastiche come straordinarie²², non dovendosi attribuire particolare rilievo all'endiadi «spese straordinarie e scolastiche» che sovente ricorre in tali sentenze²³.

D'altra parte, la Corte di Cassazione ha spesso affermato il carattere ordinario delle spese scolastiche, non solo in ragione del loro ripetersi sostanzialmente identiche negli anni e in maniera facilmente prevedibile²⁴, ma soprattutto considerato che l'istruzione e l'educazione dei

²¹ Inoltre, come ricorre spesso anche in giurisprudenza di merito, ad esempio in [Trib. Nocera Inferiore, 24 giugno 2013](#), secondo cui: «salvo diverse disposizioni del Giudice, tutte le *spese* straordinarie relative ai figli minorenni devono essere suddivise tra i coniugi al 50 %», in ossequio al principio generale di matrice costituzionale (art. 30 Cost.) – riportato anche nel Codice civile all'art. 337-ter c.c. – del dovere di mantenere i figli da parte dei genitori. Nello stesso senso si segnala anche Cass., 11 gennaio 2022, n. 663, in *CED Cassazione*, 2022; Trib. Vicenza, 9 marzo 2018; Trib. Taranto, 28 aprile 2014; [Trib. Bari, 23 ottobre 2013](#); App. Napoli, 26 giugno 2006.

²² Si veda ad esempio Trib. Taranto, 7 aprile 2017, ove si afferma che «L'assegno di mantenimento comprende l'ammontare previsto per le normali esigenze relative ai figli, quali essenzialmente il vitto, l'alloggio ed il vestiario, mentre le spese straordinarie concernono le necessità ulteriori che esulano da fabbisogno quotidiano previsto nell'assegno periodico mensile, comprendendo le spese di carattere medico, scolastico (tasse di frequenza di corsi di studio, libri scolastici e simili), sportive e di vacanza». Nello stesso senso si veda anche Trib. Monza, 10 aprile 2008, dove si sostiene che «debbono considerarsi straordinarie le spese scolastiche per libri di testo, tasse d'iscrizione, corsi integrativi o speciali, mensa et similia». Inoltre, per la giurisprudenza di legittimità si rinvia a Cass., 20 giugno 2012, n. 10174, [in Fam. e dir.](#), 2013, 2, 114, con nota di ARCERI.

²³ Si richiamano ad esempio Trib. Vicenza, 26 luglio 2010 e Trib. Tivoli, 30 aprile 2020.

²⁴ In particolare, si osserva che Cass., 15 febbraio 2021, n. 3835, in *CED Cassazione*, 2021, si riferisce in proposito alle spese che «si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi». Si veda anche Cass., 23 maggio 2011, n. 11316, in *Fam. pers. succ. on line*, 2011, dove si afferma che «le spese mediche e scolastiche non rientrano tra quelle straordinarie di cui [all'art. 155, comma 1, c.c.](#) essendo riferite ad eventi di

figli è dovere dei genitori, che li obbliga a far fronte a tutte le esigenze di natura patrimoniale che ne conseguono²⁵.

Cionondimeno, alcune pronunce di merito hanno elaborato un'ulteriore distinzione, riconoscendo nel novero delle spese scolastiche la presenza sia di esborsi di carattere ordinario, come quelli relativi al costo della mensa scolastica²⁶, alle spese correnti per l'acquisto di libri, di materiale di cancelleria²⁷, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola²⁸; sia di esborsi di natura straordinaria, riguardanti invece i viaggi-studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni private²⁹.

Infine è interessante osservare che la Cassazione considera il pagamento delle rette di iscrizione dei figli minori presso scuole private come spese di carattere straordinario, come si può dedurre dal fatto che ha escluso che i debiti contratti a tale scopo da uno solo dei coniugi possano godere del regime della solidarietà passiva normalmente gravante tra i coniugi per le spese finalizzate a soddisfare i bisogni primari del figlio³⁰. In tale occasione, la Corte ha infatti affermato espressamente che «la frequentazione di una scuola privata non costituisce un bisogno primario della persona, posto che la necessità dell'istruzione può essere soddisfatta dalle scuole pubbliche»³¹.

probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum».

²⁵ In tal senso si vedano Cass., 18 settembre 2013, n. 21273, in *CED Cassazione*, 2013; Cass., 23 maggio 2011, n. 11316, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1059, con nota di DANOVÌ. Così si legge anche in Tribunale Perugia, 28 aprile 2014, dove si afferma che «poiché ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell'art. 148 c.c., si può qualificare come normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l'istruzione, le cure mediche ed anche per il vestiario».

²⁶ Sul punto si veda Trib. Novara, 26 marzo 2009, in *NovaraIUS.it*, 2009, dove si precisa che nel concetto di spese scolastiche straordinarie non rientrano i buoni mensa che costituiscono mera sostituzione del pasto casalingo rientrante nel mantenimento ordinario.

²⁷ Tali voci di spesa sono richiamate da Trib. Novara, 2 maggio 2013, in *NovaraIUS.it*, 2013.

²⁸ In particolare Trib. Roma, 21 novembre 2013, elenca tali voci di spesa, ribadendo che hanno carattere ordinario «anche se parametrata nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero».

²⁹ Così Trib. Savona, 9 luglio 2019.

³⁰ Sul punto si rinvia a G. CIPRIANI, *La responsabilità civile nel rapporto tra genitori e figli*, in *Fam. e dir.*, 2008, 518; C. GABBANELLI, *In ipotesi di affidamento congiunto la scelta unilaterale della scuola del figlio esonera l'altro genitore dal pagamento della retta*, in *Corriere giur.*, 2013, 209.

³¹ Se ne è occupata in particolare Cass., 10 ottobre 2008, n. 25026, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 177, dove si sostiene che quando la spesa non è stata sostenuta per soddisfare tali bisogni primari, della relativa obbligazione risponde solo quello tra i coniugi che l'ha contratta: in applicazione di tale principio la Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata con cui era stata esclusa la solidarietà passiva tra i coniugi riguardo al pagamento della retta scolastica dovuta per l'iscrizione del figlio minore ad una scuola privata, compiuta da uno solo dei genitori. Per la dottrina sul punto si rinvia nello specifico a L. OLIVERO, *Separazione dei coniugi e scuola privata. La scelta della scuola e l'interesse del minore*, in *Giur. it.*, 2017, 7, 1533.

4. Le spese universitarie dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti.

Il dovere di mantenere i figli perdura anche oltre il raggiungimento della maggiore età³², come si evince non solo dalla mancanza negli artt. 315 *bis* e 316 *bis*, c.c., di qualsiasi riferimento temporale in tal senso, ma anche dalla espressa previsione contenuta nell'art. 337 *septies* c.c., del potere del giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico³³.

³² Per la giurisprudenza secondo cui «l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, anche per il figlio maggiorenne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica», si vedano, tra le più recenti: Cass., 3 febbraio 2022, n. 3426, in *CED Cassazione* 2022; Cass., 28 gennaio 2021, n. 2020, in *Fam. e dir.*, 2021, 11, 1027, con nota di PARINI; Cass., 13 maggio 2021, n. 12798, Cass., 29 luglio 2021, n. 21819; Cass., 4 agosto 2021, n. 22268; Cass., 13 agosto 2021, n. 27904; Cass., 8 novembre 2021, n. 32406; Cass., 12 novembre 2021, n. 34100; Cass., 23 novembre 2021, n. 36088; Cass., 3 dicembre 2021, n. 38366; Cass., 15 dicembre 2021, n. 40282, tutte in *CED Cassazione*, 2021; Cass., 2 luglio 2021, n. 18785 e Cass., 29 luglio 2021, n. 21819 in *Quotidiano Giuridico*, 2021; Cass., 28 gennaio 2021, n. 2020 in *CED Cassazione*, 2021; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27602, in *Fam. e dir.*, 2021, 277, con nota di DANOVÌ; Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977; Cass., 9 ottobre 2020, n. 21752, in *Fam. e dir.*, 2020, 1179; Cass., 16 settembre 2020, n. 19299, in *Studium juris*, 2021, 502; Cass., 20 agosto 2020, n. 17380, in *CED Cassazione*, 2020; Cass., 14 agosto 2020, n. 17183, in *Corriere giur.*, 2021, 32, con nota di SCARANO; Cass., 11 giugno 2020, n. 11186, in *Quotidiano Giuridico*, 2020; Cass. 27 marzo 2020, n. 7555, in *Corriere giur.*, 2020, 712; Cass., 27 marzo 2020, n. 7555, in *Studium juris*, 2020, 1417; Cass., 13 febbraio 2020, n. 3659, in *Foro it.*, 2020, 5, 1, 1643; Cass., 13 febbraio 2020, n. 3659, in *Studium juris*, 2020, 1421; Cass., 21 novembre 2019, n. 30491, in *CED Cassazione*, 2019; Cass., 6 novembre 2019, n. 28518, in *Quotidiano Giuridico*, 2019; Cass., 17 giugno 2019, n. 16134 e Cass., 17 luglio 2019, n. 19135 in *CED Cassazione*, 2019; Cass., 11 aprile 2019, n. 10204, in *Quotidiano Giuridico*, 2019; Cass., 14 dicembre 2018, n. 32529, in *CED Cassazione*, 2018; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604.

³³ Si rinvia diffusamente sul tema agli scritti di A. DE CUPIS, *Brevi osservazioni sulla durata dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne*, in *Scritti in memoria di Giuffrè*, Milano, 1967, 219; M. BESSONE, *Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e direttive dell'art. 30, comma 1, Costituzione*, in *Giur. it.*, 1975, 1, 2, 621 ss.; A. NATUCCI, *L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, a cura di M. De Cristofaro - A. Belvedere, Milano, 1980, 381; M. PALADINI, *Riflessioni circa l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: una isolata decisione giurisprudenziale*, in *Giur. it.*, 1990, 1, 2, 649 ss.; G. FERRANDO, *Principi costituzionali e diritto al mantenimento del figlio maggiorenne*, in *Dir. fam. pers.*, 1977, 630; E. QUADRI, *Persone e famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 175; I. PATRONE, *Obbligo di mantenimento dei figli: contenuto, garanzie, sanzioni*, in *Fam. e dir.*, 1996, 1, 68.

Tra i contributi più recenti si rinvia a M. D'AURIA, *Sui limiti al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non indipendente*, in *Corr. giur.*, 2021, 32; F. ESPOSITO, *Le vicende incidenti sull'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2010, 7-8, 10823; M. ANNUNZIATA, *Il mantenimento del figlio maggiorenne: considerazioni alla luce del nuovo sistema dell'affido condiviso*, in *Nuova Giur. civ.*, 2007, 10, 1116; T. BONAMINI, *Sul diritto al mantenimento dei figli maggiori d'età*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 2; N. SCARANO, *Un'ordinanza inedita della Cassazione in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne: tra novità dirompenti e arresti sicuri*, in *Corriere giur.*, 2021, 32; F. NOVELLO, *Il revirement della Cassazione in tema di mantenimento del figlio maggiorenne*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 1, 13; C. MAGLI, *Sulla persistenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne*, in *Fam. e dir.*, 2014, 240; F. FAROLFI, *Cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne e ripetibilità delle somme erogate*, in *Fam. e dir.*, 2016, 161; A. ARCERI, *Il mantenimento dei figli maggiorenni oggi, tra diritto di realizzarsi e diritto dell'obligato all'affrancazione*, in *Fam. e dir.*, 2021, 343; A. ALESSANDRA, *Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne: inedite posizioni di un giudice di merito sulla legittimazione a spiegare intervento e sui presupposti di*

Tuttavia la mancata autosufficienza economica non basta a garantire il diritto di ricevere il mantenimento da parte dei genitori, qualora tale stato di dipendenza sia attribuibile al figlio stesso³⁴, che non sappia mettere a frutto gli studi svolti o non si impegni a cercare un'attività lavorativa coerente con essi: in queste situazioni prevale infatti il principio di autoresponsabilità dei figli³⁵, unitamente al dovere di solidarietà che richiede loro di contribuire ai bisogni familiari nella misura in cui essi non debbano gravare illimitatamente sulle finanze dei genitori³⁶. In tal senso, la Cassazione ha più volte precisato che l'assegno di mantenimento dei figli riveste una funzione educativa e non assistenziale³⁷, essendo del tutto legittimo limitare la corresponsione dell'assegno al tempo mediamente necessario per l'inserimento del figlio nel mondo lavorativo³⁸.

Su questa scia, l'elemento temporale è stato valorizzato soprattutto sotto il profilo probatorio³⁹, potendosi dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica è imputabile

legittimazione attiva, in *Fam. e dir.*, 2009, 1136; G. A. PARINI, *I mobili "confini" del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti*, in *Fam. e dir.*, 2017, 236; M. L. SERRA, *Diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e poteri officiosi del giudice*, in *Fam. e dir.*, 2013, 174; A. DAVIDE, *Il mantenimento del figlio maggiorenne tra diritto positivo e prospettive di intervento legislativo*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 10.

³⁴ Si veda sul punto G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Milano, 2014, 234 ss.

³⁵ In questo senso B. TOTI, *Oltre una certa età il figlio è ormai un adulto (recenti orientamenti sul mantenimento del figlio maggiorenne)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, 374; M. S. ESPOSITO, *Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne tra aspirazioni personali e colpevole inerzia*, in *Fam. e dir.*, 2017, 134.

³⁶ Ne tratta in particolare N. MONTICELLI, *L'assegno di mantenimento tra indipendenza economica e principio di adeguatezza economico-professionale*, in *Giust. civ.*, 2003, 188.

³⁷ Secondo Cass., 12 novembre 2021, n. 34100, in *CED Cassazione*, 2021, si deve escludere che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale, incondizionata e illimitata, per i figli maggiorenni disoccupati. Nello stesso senso si sono espresse anche Cass., 8 febbraio 2022, n. 4034, in *Quotidiano Giuridico*, 2022; Cass., 22 giugno 2016, n. 12952, in *CED Cassazione*, 2016; Cass., 12 febbraio 2013, n. 3398, in *Foro it.*, 2013, 5, 1, 1464; Cass., 14 febbraio 2004, n. 2897, in *Guida dir.*, 2004, 13, 51.

³⁸ Si veda ad esempio Cass., 2 luglio 2021, n. 18785, in *CED Cassazione*, 2021, dove si aggiunge che «il relativo obbligo di corresponsione [dei genitori deve] venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro».

³⁹ Se ne sono occupati, tra gli altri, in particolare A. LIUZZI, *Mantenimento dei figli maggiorenni, onere della prova e limiti temporali*, in *Fam. e dir.*, 2005, 139; F. DANONI, *Obbligo di mantenimento del maggiorenne, autoresponsabilità e vicinanza della prova: si inverte l'onus probandi?*, in *Fam. e dir.*, 2020, 1015; I. LOMBARDINI, *Assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente: profili processuali*, in *Fam. e dir.*, 2010, 1029; A. GRAZIOSI, *Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento ai figli maggiorenni economicamente non ancora autosufficienti. Note processuali*, in *Fam. e dir.*, 2008, 584; G. SAVI, *Intervento del figlio maggiorenne nei giudizi coniugali/genitoriali aventi ad oggetto il proprio mantenimento*, in *Giur. it.*, 2011, 81; V. CARNEVALE, *Sul diritto all'intervento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente nel giudizio di separazione: un primo passo verso il riconoscimento di una partecipazione necessaria?*, in *Fam. e dir.*, 2013, 41.

al figlio laddove questa situazione perduri oltre la normale durata degli studi, integrando una presunzione di colpevolezza, salva la presenza di specifiche motivazioni che giustificano il mancato conseguimento del titolo di studio⁴⁰.

Alla luce di queste considerazioni, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza ritiene che le spese universitarie dei figli abbiano carattere ordinario, posto che «per uno studente universitario corrispondono a bisogni ordinari ed attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche nel caso di specie quantificabili in anticipo»⁴¹.

Sebbene sia minoritaria la giurisprudenza che le considera di natura straordinaria⁴², non sembra tuttavia scorretto parametrare la loro rilevanza sulla base del peso che concretamente rivestono sul bilancio familiare, soluzione tra l'altro adottata da alcuni giudici di merito⁴³, che hanno concluso per la loro natura di spese ordinarie «ove le condizioni economiche della famiglia siano tali da permettere di inquadrare le stesse tra gli impegni ordinari», ossia in presenza di un nucleo familiare con «un tenore di vita alquanto agiato che aveva consentito di sopportare i costi degli studi universitari di alcuni dei figli, senza che ciò costituisse un costo oneroso, capace di incidere in modo straordinario sulla spesa familiare»⁴⁴.

Altrettanto condivisibile, in simmetria con l'orientamento suindicato in tema di spese scolastiche, sarebbe distinguere tra spese universitarie di carattere ordinario, come ad esempio le tasse di iscrizione, che risultano senza dubbio prevedibili *ex ante*, da quelle di carattere straordinario e non facilmente preventivabili, come potrebbero essere le spese di soggiorno all'estero⁴⁵ per la frequenza di *stage* o corsi di lingua.

⁴⁰ In particolare, secondo i giudici il raggiungimento di un'età nella quale il percorso intrapreso dovrebbe essere concluso, con un proficuo inserimento della persona nella società, rappresenterebbe proprio un indicatore d'inerzia del figlio: si veda, per tutti, [Cass., 28 gennaio 2021, n. 2020](#), con nota di G.A. PARINI, *L'assegno periodico di mantenimento nei rapporti con l'interesse morale del figlio*, in *Fam. e dir.*, 2021, 1027.

⁴¹ Così si è espressa di recente Cass., 12 novembre 2021, n. 34100, in *CED Cassazione*, 2021. Nello stesso senso, si veda anche Trib. Savona, 9 luglio 2019, ove si è affermato che «le eventuali e future spese per la formazione universitaria, invece, devono intendersi quali spese ordinarie, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico, non trattandosi di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo». Le medesime parole ricorrono anche in Trib. Trani, 14 ottobre 2021.

⁴² Ci si riferisce, ad esempio, a Trib. Genova, 13 settembre 2006, dove compare genericamente la formula «con riguardo agli esborsi straordinari (spese mediche ed universitarie)».

⁴³ Si veda Trib. Bari, 25 marzo 2010.

⁴⁴ Si richiama sent. ult. cit.

⁴⁵ Secondo Cass., 26 settembre 2011, n. 19607, in *CED Cassazione*, 2011, «non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di

Ad ogni modo, non c'è dubbio che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne termini laddove quest'ultimo prosegua gli studi universitari ben oltre la loro durata media – ad esempio nel caso di figlio ultratrentenne⁴⁶ –, senza aver giustificatamente⁴⁷ conseguito alcun correlato titolo di studio o una possibile occupazione remunerativa⁴⁸.

corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitari di lingue) costituente decisione *di maggiore interesse* per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso».

⁴⁶ In tema si rinvia a R. GELLI, *Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e i suoi limiti: lo studente ultratrentenne "fuori corso"*, in *Fam. e dir.*, 2011, 1117; D. ANGELOZZI, *Sull'estinzione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne*, in *Fam. e dir.*, 2006, 36.

⁴⁷ Come potrebbe essere, ad esempio, nell'ipotesi di una malattia del figlio; è il caso che ricorre in Cass., 20 aprile 1995, n. 4456, laddove il figlio soffriva di una grave forma di asma che non solo gli impediva di lavorare, ma richiedeva costose cure mediche.

⁴⁸ Così Cass., 6.12.2013, n. 27377, in *CED Cassazione*, 2013.